

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07849/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7849 del 2024, proposto dal sig. Giovanni Grandinetti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Le Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del d. MIM n. 89 del 21 maggio 2024, nella parte in cui dispone, come requisito di accesso obbligatorio, all'art. 2, comma 5 (lett. A, B, C, D, E, F e G) per l'aggiornamento e le nuove inclusioni nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e per tutti i profili del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ad eccezione di quello di collaboratore scolastico, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), nonché nella parte in cui nell'**"ALLEGATO A"** (intitolato: **"TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI**

SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.”) dispone, alla lettera K), che “Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all’art. 59, comma 10, ed all’Allegato A del citato Contratto”, “la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.”;

- della nota del MIM n. 76806 del 29 maggio 2024;

- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto lesivo della posizione del ricorrente;

nonché perché sia accertato e dichiarato che la certificazione informatica di alfabetizzazione digitale (CIAD) venga rilasciata esclusivamente dai soggetti “accreditati” o ritenuti “qualificati” dal MIM in applicazione della direttiva MIUR n. 170/2016, e non affatto da enti privati e sconosciute società, privi di requisiti oggettivi e soggettivi e sottratti ad un rigido e dovuto controllo ministeriale.

Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 agosto 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha impugnato il decreto MIM n. 89 del 21 maggio 2024, nella parte in cui ha disposto, come requisito di accesso obbligatorio, all'art. 2, comma 5 (lett. A, B, C, D, E, F e G) per l'aggiornamento e le nuove inclusioni nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e per tutti i profili del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ad eccezione di quello di collaboratore scolastico, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), rilasciata da soggetto accreditati presso un ente di accreditamento nazionale;

Ritenuto, quanto al *fumus boni juris*, che le censure di parte ricorrente non si presentano, per lo meno a una prima sommaria delibazione propria della presente fase, e impregiudicato ogni approfondimento nella più appropriata sede del giudizio di cognizione piena, di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare;

Tenuto conto, infatti, di quanto puntualmente dedotto dall'Amministrazione e non efficacemente confutato dal ricorrente in merito: i) all'inconferenza, ai fini dello scrutinio della legittimità del decreto gravato, delle previsioni della direttiva n. 170/2016, che si riferisce ad un ambito oggettivo diverso (quello della fornitura dei servizi di formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola) e a soggetti diversi, operanti con modalità differenti; ii) alla coerenza della previsione avversata con il Reg. CE n. 765/2008;

Considerato, inoltre, che: i) dall'esame del ricorso non paiono agevolmente ricavabili elementi idonei a sostanziare in modo preciso e puntuale né l'interesse del ricorrente a censurare la previsione impugnata né tanto meno il tipo di pregiudizio specifico e immediato da quest'ultima prodotto nella sua sfera giuridica; ii) le censure sembrano appuntarsi su una disciplina non soggetta a riserva di legge e frutto di scelte regolatorie dell'Amministrazione, espressione di

lata discrezionalità amministrativa, che non paiono, ad un primo esame, connotate da mende o incongruità evidenti;

Rilevata, quanto al *periculum in mora*, l'assenza di puntuali e concrete allegazioni, da parte del ricorrente, di profili di pregiudizio grave e irreparabile attuali, derivanti alla sua sfera giuridica dall'esecuzione del decreto impugnato, che ha, oltre tutto, portata generale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative alla presente fase in favore dell'Amministrazione resistente, liquidate forfetariamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimiliano Scalise

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO